

ALLEGATO "D " AL NUMERO 49224/17989 di rep. Notaio VITO CANDILORO.

**STATUTO dell'Associazione di Volontariato
"Pubblica Assistenza SOS TRE VALLI - ODV"**

Titolo I- Profili generali

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE ED EMBLEMA

E' costituita in data 13 marzo 1999 l' Associazione denominata

"Pubblica Assistenza SOS TRE VALLI - Organizzazione di Volontariato" (ODV) con sede nel comune di Cunardo (VA) in questo statuto, successivamente indicata anche come "Associazione".

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da un drappo bianco recante nel mezzo una croce rossa inclinata bordata di bianco, con all'interno la scritta S.O.S. di colore bianco.

ART. 2 PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo

settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 3 SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura e della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e cul-

turale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

ART. 4 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione potrà svolgere in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti

attività di interesse generale:

a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art.5 D.Lgs. 117/2017;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera Y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

4 bis - Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

a).Interventi e prestazioni sanitarie;

b).servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c).servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di ambulanza;

d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in

collaborazione con le strutture pubbliche;

f) donazione di sangue e organi;

g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze ANPAS nazionale;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4 ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e di limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art.5 VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-stata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione dovrà provvedere ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni della normativa attualmente vi-

gente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II Soci

Art. 6 REQUISITI

Possono essere associati dell'Associazione tutti le persone che, condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e gli eventuali regolamenti. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina, entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette

soci. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari gli associati ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali associati o volontari con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. Gli associati di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri a mezzo del loro rappresentante legale. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ART.7 DIRITTI DEI SOCI

Sono soci i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con

deliberazione dell'organo amministrativo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma l'Associato può re-cedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) essere informati sull'attività associativa.

Art.8 DOVERI DEI SOCI

- I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART.9 INCOMPATIBILITA'

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) per decesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a

trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo n. 9 .

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere alla prima all'Assemblea utile, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente, quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

ART.11 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte, ai sensi dell'articolo 4 - ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 -ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla nor-

mativa vigente.

ART.12 ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti/associati;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- J. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 t - er.

ART.13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, ai sensi della normativa vigente in materia per le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art.14 BILANCIO SOCIALE

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni della relativa normativa, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV Organi associativi

Art. 15 Organi

Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea degli associati;

- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.LGS.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Consiglio di disciplina.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mez-

zo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'Avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

ART. 18 TEMPI E SCOPI DELLA CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere convocata, anche a scopo consuntivo o preventivo e per gli adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonchè su richiesta del consiglio o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

ART. 19 QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque

sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci, quando non delibera sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del relativo patrimonio, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 Codice Civile)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 Codice Civile)

ART. 20 ADEMPIMENTI

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige il verbale, da trascrivere in apposito libro.

ART. 21 VALIDITÀ DELLE DELIBERE

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto

palese. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.

Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale e di variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

ART. 22 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non soci

di prendere la parola.

ART. 23 COMPETENZE

L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio, scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;*
- k) delibera sulla esclusione degli associati;
- l) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- m) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale,
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

ART.24 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

L'organo di amministrazione o consiglio direttivo è composto in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, il Segre-

tario e il Tesoriere; nomina inoltre un Direttore sanitario iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o soggetti diversi, anche non soci, può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'associazione.

Le funzioni del segretario-tesoriere sono determinate dal Regolamento generale dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art.25 Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purchè supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Art 26 COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. deliberare la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

- d. deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dalla statuto nazionale Anpas;
- e. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- f. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- g. redigere il bilancio di esercizio e se richiesto, il bilancio sociale;
- h. predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- i. assumere il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- n. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art.4 - ter del presente statuto.

ART. 27 DIREZIONE ESECUTIVA

Il Consiglio può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, e vice presidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, quando nominato, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deli-

berazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

ART.28 VACANZA DEI COMPONENTI E DECADENZA DEGLI ORGANI

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il Consiglio di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Disciplina.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART.29 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-

fronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione, tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- da esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie , quietanze;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni, sono svolte dal VicePresidente.

ART. 30 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è costituito da un soggetto individuato tra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori contabili ed abilitato di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile e resta in carica tre anni.

Art.31 COMPETENZE

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

L'Organo di Controllo effettua anche la revisione legale dei conti qualora sia obbligato ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

ART.32 CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il Consiglio di Disciplina, il cui mandato è allineato a quello

dell'Organo di amministrazione, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti, il vicepresidente vicario ed il segretario.

Decide sulle questioni disciplinari che gli vengono sottoposte dall'organo di amministrazione, assume i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento associativo.

Al termine di ogni riunione il segretario del Consiglio di Disciplina predispone un verbale.

ART.33 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V Norme Finali

Art. 34 SEZIONI

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o

più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

ART. 35 REGOLAMENTI

Il Regolamento generale :

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione. l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

ART. 36 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (del competente Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore), sarà devoluto a favore di ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territo-

rio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

ART. 37 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato:

Loredana Amadio

Vito Candiloro notaio.

Copia in più fogli, conforme all'originale, che rilascio io sottoscritto Vito Candiloro, notaio in Lavena Ponte Tresa, per gli usi consentiti dalla legge.

Lavena Ponte Tresa, lì